

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1205-bis

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio - deliberato, in sede redigente, dalla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) nella seduta del 3 maggio 1989 e approvato dall'Assemblea, in sede di votazione finale degli articoli del testo unificato redatto dalla Commissione stessa per i disegni di legge nn. 830, 1205, 1252 e 1316, nella seduta pomeridiana del 4 maggio 1989 - del comma 6 dell'articolo 6 dal

DISEGNO DI LEGGE N. 1205

«Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dell'estate 1987»

d'iniziativa dei senatori GOLFARI, ALIVERTI, AZZARETTI, BERLANDA, BONORA, CARLI, CITARISTI, COLOMBO, DIANA, FONTANA Walter, GRANELLI, GUZZETTI, REZZONICO, SALVI e VERCESI

Regolazione dei rapporti pregressi intercorrenti tra l'Azienda energetica milanese ed il Consorzio intercomunale idroelettrico dell'Alta Valtellina

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È ricostituito a carico dell'Azienda energetica municipale di Milano (AEM) l'obbligo della fornitura gratuita di energia elettrica sussistente nei confronti del Consorzio intercomunale idroelettrico dell'Alta Valtellina (CI-IAV) con sede in Tirano avanti il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 651. In luogo dell'energia fornita nella suddetta data l'AEM verserà il controvalore secondo le tariffe in vigore o, ove venisse meno il regime tariffario, secondo il prezzo di mercato. Correlativamente l'AEM viene liberata dall'obbligo di fornitura nei confronti dell'Enel.

TESTO DELLA CORRISPONDENTE NORMA ACCOLTA, DALLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE, NELLA FASE REFERENTE DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 830, 1205, 1252 E 1316

Il disciolto Consorzio intercomunale idroelettrico dell'Alta Valtellina si intende non compreso tra le imprese di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36. Conseguentemente, l'Azienda energetica municipale di Milano è liberata dall'onere di cessione all'Enel di energia elettrica alle condizioni particolari convenute con il suddetto disciolto Consorzio e versa direttamente ai comuni già facenti parte del suddetto disciolto Consorzio, in ragione della popolazione residente, il controvalore dell'energia secondo le tariffe in vigore o, ove venisse meno il regime tariffario, secondo il prezzo di mercato. Non si farà luogo a restituzioni o a rimborsi per il periodo antecedente l'entrata in vigore della presente legge.